



# **CITTA' DI SAN DANIELE DEL FRIULI**

**Provincia di Udine**

## **REGOLAMENTO COMUNALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 29.01.2010

Modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28.04.2015

# **INDICE**

<b>ART. 1</b>	<b>OGGETTO DEL REGOLAMENTO</b>
<b>ART. 2</b>	<b>SOGGETTI INTERESSATI</b>
<b>ART. 3</b>	<b>DOMANDA DI CONCESSIONE</b>
<b>ART. 4</b>	<b>RILASCIO DELLA CONCESSIONE</b>
<b>ART. 5</b>	<b>DEPOSITO CAUZIONALE E IMPORTO</b>
<b>ART. 6</b>	<b>TERMINI PER INIZIO E FINE LAVORI</b>
<b>ART. 7</b>	<b>PROCEDURE RELATIVE ALL' INIZIO E FINE LAVORI</b>
<b>ART. 8</b>	<b>CONDIZIONI PARTICOLARI DI INTERVENTO</b>
<b>ART. 9</b>	<b>RESPONSABILITÀ DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE</b>
<b>ART. 10</b>	<b>CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA DI CANTIERE</b>
<b>ART. 11</b>	<b>NUOVE STRADE E RIFACIMENTI COMPLETI DELLA PAVIMENTAZIONE</b>
<b>ART. 12</b>	<b>INTERVENTI URGENTI</b>
<b>ART. 13</b>	<b>ULTERIORI DISPOSIZIONI PER SOGGETTI EROGATORI DI PUBBLICI SERVIZI</b>
<b>ART. 14</b>	<b>DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ESECUZIONE</b>
<b>ART. 15</b>	<b>SANZIONI</b>
<b>ART. 16</b>	<b>ENTRATA IN VIGORE</b>

## ART.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina i rapporti tra il Comune di San Daniele del Friuli e gli Enti pubblici, le Società che gestiscono servizi pubblici, i privati, le associazioni, ecc., in merito alla manomissione del suolo e sottosuolo pubblico, destinato a strade, e loro pertinenze, con esclusione delle strade non di proprietà del Comune e per le quali non esistano atti o convenzioni che attribuiscono al Comune competenza in merito.
2. Il Comune di San Daniele del Friuli rilascia regolare concessione ex art. 25 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada) e successive modificazioni e integrazioni per gli interventi ed i lavori su aree di pertinenza e per i depositi ed i cantieri ad essi collegati.

## ART.2 - SOGGETTI INTERESSATI

1. Qualsiasi Ente pubblico, Società che gestiscono servizi pubblici, privati, Associazioni, ecc. che debba manomettere il suolo e/o sottosuolo pubblico per l'esecuzione dei lavori, deve presentare domanda, utilizzando gli appositi moduli depositati presso gli Uffici del settore Lavori Pubblici - Manutenzioni o scaricabili dal sito [www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it](http://www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it)

## ART. 3 - DOMANDA DI CONCESSIONE

1. La domanda in bollo, dovrà essere inoltrata dal Soggetto interessato al Comune di San Daniele del Friuli e dovrà contenere la seguente documentazione:
  - a) estratto catastale della zona interessata all'intervento;
  - b) pianta e sezioni in scala adeguata, indicante la superficie interessata dall' intervento;
  - c) relazione descrittiva;
  - d) attestazione di versamento di €. 50,00= (Euro cinquanta/00=) a mezzo di bollettino di c.c.p. titolo spese istruzione pratica e sopralluoghi, intestato al "Comune di San Daniele del Friuli – Servizio Tesoreria" e dovrà riportare la seguente causale "*Manomissione suolo pubblico – spese istruzione pratica*";
  - e) deposito cauzionale calcolato con le modalità di cui all'art. 5 comma 3, del presente Regolamento;
  - f) eventuali Nulla-Osta o Autorizzazioni rilasciate dall'Ente proprietario della strada, qualora diverso dal Comune di San Daniele del Friuli;
  - g) per realizzazione di linee elettriche, telefoniche e di gas, eventuale Nulla-Osta del Ministero delle Telecomunicazioni competente per territorio, ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilasciata in conformità dell'art.47 D.P.R. n.445 del 28.12.2000 e successive modifiche ed integrazioni, attestante l'insussistenza di Legge dell'ottenimento del suddetto Nulla-Osta;
  - h) Marca da bollo negli importi di legge;Qualora ritenuto necessario, l'Ufficio competente al rilascio della concessione, potrà richiedere al soggetto interessato, ulteriore documentazione, ivi compreso il rilievo fotografico, necessaria alla corretta individuazione tipologica dell'intervento.
2. Ai sensi dell'art. 67 comma 4 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495, qualora il Comune non si pronunci entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, l'istanza si intende rigettata.

## ART. 4 - RILASCIO DELLA CONCESSIONE

1. Le concessioni vengono rilasciate, in marca da bollo, dal competente Ufficio Tecnico – Servizio LL.PP. - Manutenzioni, entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione al protocollo comunale della domanda;
2. Qualora la domanda risulti incompleta, l'Ufficio competente provvederà ad inoltrare formale richiesta di integrazioni entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento al protocollo comunale della domanda. Il soggetto interessato, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione dovrà provvedere a trasmettere la documentazione interessata; trascorso inutilmente il termine sopraddetto, l'Ufficio provvederà ad archiviare la pratica, **trattenendo comunque l'importo di cui al precedente art. 3 comma 1 lett. d)**, dandone comunicazione all'interessato.

3. La concessione ad eseguire lavori su suolo pubblico o ad uso pubblico, rilasciata in base al presente Regolamento, non sostituisce il titolo abilitativo per l'attività edilizia, pertanto i lavori che per loro natura abbiano necessità di essere autorizzati con Permessi di Costruire, ovvero ~~Denuncia di Inizio Attività~~ **Segnalazione Certificata di Inizio Attività**, dovranno comunque essere soggetti alle disposizioni contenute nelle vigenti Leggi in materia. A tal fine il rilascio della concessione costituisce titolo a richiedere quanto sopra.

#### ART. 5 - DEPOSITO CAUZIONALE E IMPORTO

1. A garanzia della corretta esecuzione dei lavori delle aree manomesse, è richiesto il versamento del deposito cauzionale, il cui importo verrà calcolato in base ai mq. effettivamente interessati, alle dimensioni dello scavo, alle condizioni dell'area, alla pavimentazione o copertura esistente.
2. Il deposito cauzionale, riportante la seguente causale "*Deposito cauzionale per manomissione suolo pubblico*", potrà essere effettuato dal soggetto interessato con le seguenti modalità:
  - a) versamento intestato alla Tesoreria dell'Ente comunale avente sede presso la Banca di Credito Cooperativo del Friuli Centrale - filiale di San Daniele del Friuli;
  - b) bonifico bancario presso Tesoreria Comunale;
  - c) assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di San Daniele del Friuli;
  - d) fideiussione bancaria o polizza assicurativa. **La cauzione deve essere presentata da primaria Compagnia Assicurativa/Bancaria ed approvata dall'Amministrativa.**  
In questo caso la fideiussione dovrà riportare le seguenti clausole:
    - la fideiussione deve avere efficacia fino allo svincolo della stessa che avverrà ~~entro non prima di un anno~~ **sei mesi** dalla fine dei lavori, previo assenso scritto da parte del Comune di San Daniele del Friuli;
    - deve essere presentata con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui al 2° comma dell'art. 1944 del Codice Civile;
    - la Banca/Compagnia di assicurazione si impegna a versare l'importo della cauzione a semplice richiesta del Comune di San Daniele del Friuli, senza alcuna riserva;
    - la fideiussione viene prestata con rinuncia ad avvalersi della condizione di cui al 1° comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
3. L'importo del deposito cauzionale di cui al 1° comma del presente articolo, verrà calcolato applicando alla superficie interessata alla manomissione, i seguenti importi, suddivisi per tipologia di intervento:
  - a) Scavi e Ripristini stradali in asfalto: €.100,00 al mq. di area interessata allo scavo;
  - b) Scavi e Ripristini stradali in materiale lapideo o autobloccanti, ovvero interventi su marciapiedi con manto superficiale in mattonelle, pezzame di marmo, betonelle, o altra pietra: €. 150,00 al mq. di area interessata allo scavo;
  - c) Scavi e Ripristini stradali in macadam (ghiaia), ovvero interventi su verde pubblico, o interventi su marciapiedi con manto superficiale diverso da quello succitato: €. 50,00 al mq. di area interessata allo scavo;
4. Non è richiesto deposito cauzionale per gli interventi di "*posa segnaletica verticale*", ove concessi.
5. Per gli interventi di cui al precedente comma 3, lettere a), b) e c), in ogni caso l'importo minimo del deposito cauzionale che il soggetto interessato dovrà versare, sarà di €. 500,00= (diconsi euro cinquecento/00=), anche nel caso in cui dai conteggi effettuati gli importi risultanti siano inferiori;
6. Gli importi unitari di cui al comma 3 potranno essere oggetto di revisione, con provvedimento della ~~Giunta Comunale~~ **Responsabile del Servizio Tecnico**.
7. ~~Entro trascorsi 12-6~~ **(sei)** mesi dalla data di presentazione al protocollo comunale del certificato di fine lavori, il concessionario potrà richiedere la restituzione del deposito cauzionale, ovvero l'autorizzazione allo svincolo della fideiussione bancaria/assicurativa;
8. L'Ufficio tecnico, prima di procedere allo svincolo o restituzione del deposito cauzionale, effettuerà un sopralluogo per accertare la buona riuscita del ripristino che avverrà entro 30 giorni dalla data di presentazione al protocollo della richiesta di svincolo.
9. Nel caso di ripristini mal eseguiti, l'Ufficio competente ordinerà i necessari interventi, a totale carico e spese dell'interessato, dando un termine massimo di giorni 15 (quindici); in caso di inottemperanza, i lavori verranno eseguiti d'ufficio, ed i costi troveranno copertura attraverso l'incameramento del deposito cauzionale o l'escussione della fideiussione.

#### ART. 6 - TERMINI PER INIZIO E FINE LAVORI

1. La concessione alla manomissione del suolo pubblico dovrà riportare i termini per l'inizio e la fine dei lavori che non potranno essere superiori a:
  - termini per inizio lavori: entro 3 (tre) mesi dalla data di rilascio della concessione;

- termini per fine lavori: entro ~~18 (diciotto)~~ **12 (dodici)** mesi dalla data di inizio lavori;
2. Nel caso di mancato inizio dei lavori nei termini previsti dalla concessione, la medesima decade a tutti gli effetti, ed il versamento di cui all'art. 3 comma 1 lettera d) verrà ugualmente incamerato dal Comune di San Daniele del Friuli. Il deposito cauzionale di cui all'art. 5 verrà restituito, ovvero svincolato nel caso di fideiussione bancaria/assicurativa, entro 30 (trenta) giorni ~~dalla ricezione al protocollo comunale della richiesta medesima da parte dell'interessato~~ **dall'accertato mancato inizio lavori**. Eventuali proroghe per l'inizio dei lavori, potranno essere concesse dal Responsabile del Servizio Tecnico, unicamente per cause non imputabili al Concessionario. In tale caso il Concessionario dovrà fare debita richiesta all'Ufficio Tecnico, almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza del termine.
  3. I termini per la fine dei lavori possono essere eventualmente prorogati per un periodo non superiore a mesi 6 (sei), per adeguati motivi, valutati di volta in volta dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale. Il Concessionario in tale ipotesi dovrà presentare, almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza del termine per la fine lavori, istanza motivata. La mancata ultimazione dei lavori nei termini previsti, comporta la decadenza della concessione e l'incameramento del versamento di cui all'art. 3 comma 1 lettera d), nonché della cauzione di cui all'art. 5.
  4. Sono vietate le variazioni e/o aggiunte in corso d'opera, non contemplate nella concessione, se non preventivamente concordate con l'Ufficio Tecnico Comunale.

#### **ART. 7 - PROCEDURE RELATIVE ALL'INIZIO E FINE LAVORI**

1. L'interessato dovrà comunicare al **Comune** ~~l'Ufficio Tecnico del Comune di San Daniele del Friuli~~ almeno 5 (cinque) giorni prima l'inizio dei lavori, utilizzando gli appositi moduli. La concessione dovrà essere tenuta in cantiere per gli eventuali controlli da parte dei tecnici degli Uffici competenti e della Polizia **Locale Municipale**. I lavori dovranno essere eseguiti in conformità agli elaborati grafici presentati ed alle prescrizioni tecniche contenute nella concessione.
2. Parimenti il Concessionario prima di iniziare i lavori, sarà tenuto a comunicare un tanto anche **alle Società concessionarie dei servizi che hanno in disponibilità le infrastrutture del sottosuolo (CAFC, ENEL, ITALGAS, ecc.)** ~~proprietari delle infrastrutture del sottosuolo~~, (qualora insistano sull'area oggetto di manomissione), al fine di intraprendere accordi necessari per evitare danni ai cavi, alle tubazioni, ai manufatti, ecc.
3. Entro 5 (cinque) giorni dalla data di fine lavori, il Concessionario dovrà presentare al **Comune** ~~l'Ufficio Tecnico comunale~~ il certificato attestante l'ultimazione degli stessi, nonché dichiarare la regolare esecuzione dei lavori e la conformità degli stessi al progetto depositato in Comune ed approvato, utilizzando gli appositi moduli. La dichiarazione di regolare esecuzione e di fine lavori dovrà essere firmata anche dal Direttore dei Lavori e dall'impresa esecutrice, che si assumono la responsabilità dell'avvenuta esecuzione a regola d'arte degli stessi.
4. **Non si procederà alla restituzione del deposito cauzionale, ovvero all'autorizzazione allo svincolo della fidejussione bancaria/assicurativa se le disposizioni di cui al precedente comma non siano completamente rispettate.**

#### **ART. 8 - CONDIZIONI PARTICOLARI DI INTERVENTO**

1. Se ritenuto necessario da parte dell'Ente per viabilità, (fiere, mercati, esposizioni, punti nodali del traffico), la concessione può prevedere l'esecuzione dei lavori in più turni giornalieri, compreso il sabato e giorni festivi, o in casi particolari di notte.

#### **ART. 9 - RESPONSABILITÀ DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE**

1. Formano parte integrante della concessione, anche se non espressamente richiamate nell'atto, tutte le norme del presente Regolamento, nonché tutte le Leggi e/o Regolamenti vigenti alla data di rilascio della concessione stessa, in materia di tutela delle strade, della circolazione, dell'igiene e della sicurezza sia pubblica che privata; il titolare della concessione assumerà, quindi, ogni responsabilità in ordine alla trasgressione delle norme e delle condizioni di cui sopra, tenendo il Comune di San Daniele del Friuli garantito e manlevato nei confronti di chiunque.
2. I titolari delle concessioni sono responsabili del rispetto delle prescrizioni contenute nella concessione, nonché per qualsiasi evento che procuri danni, diretti e/o indiretti, alle cose e/o alle persone, che si verifichi in conseguenza dell'esecuzione dell'opera e/o della occupazione del sottosuolo pubblico. In tale caso il Concessionario, in maniera diretta o tramite la propria ditta esecutrice, è obbligato a stipulare idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile contro terzi, che tenga indenne l'Amministrazione Comunale da tutti i danni, diretti e indiretti, alle cose e/ alle persone che

chiunque possa vantare nei confronti della stessa Amministrazione Comunale a seguito di sinistri o eventi dannosi cagionati durante l'esecuzione delle lavorazioni o per non corretta esecuzione degli interventi effettuati dal Concessionario o da chi per esso.

3. Tale responsabilità avrà termine fino ad avvenuto svincolo da parte del Comune di San Daniele del Friuli del deposito cauzionale di cui all'art. 5 del presente regolamento;
4. Fino ad avvenuto assenso di svincolo da parte del Responsabile del Servizio Tecnico, del deposito cauzionale di cui all'art. 5 del presente Regolamento, il titolare della concessione avrà l'obbligo di intervenire, su richiesta formale dell'Amministrazione Comunale (con le modalità dettate dall'art. 5 comma 9 del presente Regolamento), per ripristinare l'area manomessa, qualora presenti situazioni di disagio e/o pericolo per l'incolumità pubblica, sopravvenuti al ripristino stesso.
5. Il Concessionario è in ogni caso responsabile delle opere eseguite o in corso di esecuzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1669 del Codice Civile.
6. Il Concessionario durante l'esecuzione dei lavori, dovrà mettere in atto tutte le misure di sicurezza previste dalle Leggi e normative vigenti in materia, al fine di evitare danni a cose o persone; dovrà inoltre rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in merito alla sicurezza delle persone o cose sui luoghi di lavoro;

#### **ART. 10 - CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA DI CANTIERE**

1. I lavori devono essere condotti in modo da non intralciare la circolazione stradale e previo preventivo accordo con il Comando di Polizia ~~Locale Municipale~~. **Nei casi previsti dal Codice della Strada i lavori dovranno essere preceduti dalla** ~~che potrà provvedere, se del caso, ad emettere la necessaria ordinanza di modifica della circolazione. Durante l'esecuzione dei lavori deve essere predisposta idonea segnaletica di lavori in corso e di riparo della zona stradale manomessa, come prescritto delle norme sulla disciplina della Circolazione stradale (Nuovo Codice della Strada e Leggi complementari, D.M. 10.07.2002 e successive modifiche ed integrazioni).~~
2. I segnali ed i ripari, che devono essere visibili a conveniente distanza, devono essere mantenuti fino al ripristino definitivo dell'intervento. A norma delle vigenti regolamentazioni in merito, tutti i segnali ed i ripari devono riportare ben visibile il nome dell'Impresa esecutrice dei lavori; all'inizio del cantiere deve altresì essere posto un cartello portante indicazione: "LAVORI ESEGUITI PER CONTO DI .....", accompagnata dalla denominazione della Società o privato per conto della quale sono eseguiti i lavori.

#### **ART. 11 - NUOVE STRADE E RIFACIMENTI COMPLETI DELLA PAVIMENTAZIONE**

1. Qualora l'Amministrazione Comunale proceda al completo rifacimento della pavimentazione di una strada o alla costruzione di una nuova strada, la stessa darà tempestiva notizia agli Enti/ Società esercenti pubblici servizi affinché possano approfittare dell'occasione per effettuare lavori di propria competenza che comportino comunque la manomissione del fondo stradale. A tal fine le domande per il rilascio della relativa concessione devono essere presentate entro il termine indicato nella comunicazione.
2. L'Amministrazione Comunale si impegna inoltre ad informare la popolazione interessata direttamente o con gli altri mezzi di informazione disponibili sollecitando i cittadini affinché richiedano, in tempo utile, eventuali allacciamenti o interventi vari.

#### **ART. 12 - INTERVENTI URGENTI**

1. Nei casi di urgenza, riguardanti la ricerca e la riparazione di guasti, unicamente su servizi già esistenti nel sottosuolo, i soggetti interessati sono autorizzati ad eseguire gli scavi necessari per la riparazione, anche in assenza della concessione. In ogni caso i soggetti interessati dovranno comunicare tempestivamente l'intervento all'Ufficio Tecnico Comunale e alla Polizia ~~Locale Municipale~~, anche attraverso fax.
2. La ditta o soggetto interessato all'esecuzione dei lavori, prima di procedere al riempimento dello scavo dovrà provvedere a fotografare sia lo stato di fatto che la situazione derivante dall'intervento urgente effettuato.
3. Gli interventi di urgenza prevedono la sola riparazione dei guasti. Prima di procedere al ripristino, **la Ditta dovrà presentare richiesta in sanatoria come da modulistica allegata e successivamente** l'Ufficio Tecnico procederà in contraddittorio alla verifica degli interventi effettuati.
4. Sarà cura e responsabilità dell'esecutore, mantenere e segnalare il cantiere, con le modalità previste dal presente Regolamento e dalle Leggi e normative vigenti in materia.

### Art. 13 - ULTERIORI DISPOSIZIONI PER SOGGETTI EROGATORI DI PUBBLICI SERVIZI

1. ~~Le Società concessionarie dei servizi che hanno in disponibilità e gestione le infrastrutture del sottosuolo~~ I soggetti erogatori di pubblici servizi (ENEL, TELECOM, CAFC, AcegasApsAmga, ecc.), ~~gestiscono servizi pubblici in rete; per la manomissione del suolo devono seguire, di norma, i dettami previsti dagli articoli precedenti del presente Regolamento.~~
2. Per tali soggetti, ~~previa stipula di apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale – come da allegato SUB A), può essere disposto che:~~
  - L'autorizzazione prevista all'art.3 può essere richiesta una sola volta previo pagamento di quanto previsto alla lettera d) e h) ed avrà validità pari alla durata del contratto di concessione medesimo, In tal caso l'ulteriore documentazione prevista al citato art.3, verrà inviata mediante comunicazione, prima dell'inizio dei lavori (con almeno 5 giorni di preavviso) all'Ufficio Tecnico comunale e alla Polizia Locale anche tramite fax, posta elettronica semplice o certificata.
  - La comunicazione di fine lavori di cui all'art. 7, comma 3, dovrà essere inviata entro 5 giorni all'Ufficio Tecnico comunale e alla Polizia Locale anche tramite fax, posta elettronica semplice o certificata;
  - La cauzione di cui all'art. 5 del presente Regolamento può essere prestata in forma cumulativa, anche a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa, per un importo non inferiore ad € 20.000,00=. La cauzione sarà svincolata non prima del trascorrere di due anni dalla data del certificato di regolare esecuzione. La cauzione deve essere presentata da primaria Compagnia Assicurativa/Bancaria ed approvata dall'Amministrazione, e prevedere espressamente la rinuncia al beneficiario della preventiva escussione del debitore principale, e la loro operatività entro 15 gg., a semplice richiesta scritta dell'Ente.

~~Per ogni singolo soggetto la cauzione di cui all'art. 5 del presente Regolamento può essere prestata in forma cumulativa, anche a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa, per un importo non inferiore ad € 20.000,00=. Tale cauzione, deve operare comunque sino all'avvenuto accertamento di cui al comma successivo del presente articolo.~~

- ~~3. La cauzione come sopra prestata potrà essere svincolata, su richiesta, dopo l'avvenuto accertamento da parte dell'Ufficio Tecnico comunale della regolare esecuzione.~~
4. L'importo di cui al comma 2. può essere ridefinito con provvedimento della ~~Giunta Comunale~~ Responsabile del Servizio Tecnico. ~~Inoltre, per interventi di una certa rilevanza o quando le condizioni lo richiedano è facoltà dell'Amministrazione comunale richiedere l'effettuazione da parte della ditta richiedente di un deposito cauzionale in contanti.~~
5. Se i sedimi sono interessati da manomissioni da parte di più committenti, questi dovranno eseguire gli interventi coordinati al fine di realizzare un solo ripristino. In questo caso il Comune provvederà a concordare con le società interessate la soluzione di ripristino definitivo tecnicamente più idonea e le relative dimensioni.
6. Nel caso di ripristini mal eseguiti, l'Ufficio competente ordinerà i necessari interventi, a totale carico e spese della società interessata, dando un termine massimo di giorni 15 (quindici). In caso di inottemperanza, i lavori verranno eseguiti d'ufficio, ed i relativi costi troveranno copertura attraverso l'incameramento del deposito cauzionale, salvo rivalsa dietro semplice presentazione delle relative spese nel caso sia stata effettuata una garanzia tramite polizza fideiussoria.

### ART. 14 - DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ESECUZIONE

1. Tutti i lavori di ripristino dovranno essere eseguiti secondo le prescrizioni tecniche approvate, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, dal Responsabile del Servizio Tecnico mediante apposito disciplinare e secondo le prescrizioni indicate direttamente sulla concessione di manomissione; per gli interventi da eseguirsi su sede stradale dovranno, altresì, essere rispettate le indicazioni degli articoli 20 - 21 e 25 del nuovo Codice della Strada, ovvero di tutte le norme o Leggi in materia che entrino in vigore successivamente al presente Regolamento.
2. Il Concessionario è tenuto a recintare il cantiere nel rispetto delle norme previste per la sicurezza, apponendo la relativa segnaletica, con le modalità ed i contenuti previsti all'art. 10 del presente Regolamento.
3. In qualsiasi momento il personale tecnico e/o della Polizia ~~Locale Municipale~~ del Comune di San Daniele del Friuli, potrà avere accesso al cantiere, al fine di:
  - verificare la regolarità della concessione alla manomissione, rilasciata dall'Amministrazione Comunale, e di ogni altra documentazione necessaria;
  - verificare la regolare esecuzione dei lavori, dando eventuali prescrizioni aggiuntive che si dovessero rendere necessarie verificando lo stato di fatto con lo "scavo a cielo aperto".

4. Fatti salvi gli interventi di cui al precedente articolo 12, il personale dell'Ufficio Tecnico dovrà verificare l'esecuzione dei lavori almeno:
  - durante gli scavi;
  - durante il ritombamento;
  - alla fine dei lavori;
  - per la verifica successiva prevista dall'art. 5 comma 8.
5. I lavori devono essere eseguiti in conformità al disegno presentato ed approvato.
6. Nell'esecuzione dei lavori è tassativamente vietato l'uso di mezzi meccanici con cingoli metallici;
7. Siano utilizzati mezzi e macchinari idonei a limitare le vibrazioni a garanzia della stabilità degli edifici;
8. Siano predisposte nel sottosuolo, qualora richieste dall'Amministrazione Comunale, più tubazioni passacavi affinché per future necessità di potenziamento degli impianti non si debba ricorrere a nuove manomissioni delle pavimentazioni stradali;
9. Le manomissioni interessanti zone collinari o in pendenza dovranno essere ripristinate tempestivamente (onde evitare erosioni o trascinarsi di materiali terrosi) a cura del Concessionario;
10. Sia ripristinata la segnaletica orizzontale e verticale esistente;
11. Tutti i pozzetti / chiusini dovranno essere riposizionati e mantenuti a perfetto livello della superficie, ripristinandoli nel tempo anche in dipendenza di lavori manutentivi realizzati dall'Amministrazione Comunale. Nel caso di strade asfaltate, il raccordo con la pavimentazione esistente dovrà essere eseguito con malta bituminosa;
12. Questa Amministrazione si riserva la facoltà di disporre ulteriori o più specifiche prescrizioni anche a lavori già avviati;
13. Siano scrupolosamente osservate le norme sulla sicurezza del TUSL D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni;
14. Siano osservate le disposizioni impartite dal Codice della Strada vigente e successive modifiche ed integrazioni;

#### **ART.15 - SANZIONI**

1. L'inosservanza delle norme previste dal Codice della Strada per l'esecuzione dei lavori di manomissione su suolo pubblico a ad uso pubblico, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dallo stesso Codice della Strada in vigore.

#### **ART. 16 - ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore al termine della pubblicazione della deliberazione che lo approva.